

OGGETTO: **RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI**
ULTERIORI INDICAZIONI INPS

Con il messaggio 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi ai sensi dei d.l. 02/03/2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24/04/20, n. 27), 17/03/2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27), 08/04/2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5/06/2020, n. 40), e 19/05/2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77).

L'art. 97 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 del 4 settembre 2020) ha introdotto, in alternativa alle menzionate disposizioni normative, un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi; ha infatti previsto la possibilità per i contribuenti di effettuarli col beneficio della seguente, diversa modulazione dell'adempimento rateale:

- per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 settembre 2020;
- la restante somma, pari al rimanente 50% del dovuto, può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima entro il 16 gennaio 2021.

Di conseguenza l'INPS:

- con il messaggio n. 3274 del 9 settembre scorso, oltre a confermare che *“non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*, ha fornito le indicazioni sotto riportate per adempiere al **versamento dell'importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione qualora si intenda effettuare il pagamento **in modalità rateale** (la prima delle quali da corrispondere entro il 16 settembre 2020; le ulteriori non oltre il giorno 16 di ciascun mese successivo);

(*) ART. 97 DEL D.L. N. 104/2020

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

- prossimamente, diramerà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% del dovuto, la cui prima rata sarà da versare entro il 16 gennaio 2021.

Per i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame è comunque confermata la possibilità di effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o, senza aggravio di sanzioni e interessi, in 4 rate mensili di uguale importo.

1. Aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del messaggio INPS n. 2871/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 66-67, N.d.R.*) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell'INPS, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335/1995

Le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020, devono continuare a utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli **importi totali** oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2 Artigiani e commercianti

Per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare INPS n. 59/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2020, pagine 76-77, N.d.R.*).

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020, i contribuenti devono continuare a utilizzare il format di cui al messaggio INPS n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa –

Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l'indicazione dell'importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l'art. 97 del d.l. n. 104/2020 ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, a integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio INPS n. 2871/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 67-69, N.d.R.*), le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima *codeline*.

Il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'art. 97 del d.l. n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate dall'INPS con la circolare n. 37/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2020, N.d.R.) e il messaggio n. 1692/2020 (disponibile al link <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201692%20del%2021-04-2020.htm>, N.d.R.); in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso da utilizzare per il versamento, si richiamano le indicazioni del messaggio INPS n. 2871/2020.

Qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5.Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 11, del d.l. 9/10/1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 8 del d.l. n. 9/2020, dall'art. 61 del d.l. n. 18/2020, dall'art. 62, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dall'art. 18 del d.l. n. 23/2020 e dall'art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del d.l. n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'INPS e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.